



COMUNE DI CAMPONOGARA

Provincia di Venezia

Prot.7771

ORDINANZA N. 37 del 04/05/2007

OGGETTO: Obblighi per i proprietari e/o detentori di cani.

IL SINDACO

- Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;
- Preso atto che la circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche comporta dei pericoli per la sicurezza pubblica;
- Preso atto altresì che l'abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, può portare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;
- Accertato che tale comportamento dei proprietari di cani è causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento tra i rifiuti;
- Accertato inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;
- Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;
- Sentito l'Assessore all'ambiente;
- Visto il regolamento comunale di Polizia Urbana approvato il 17.12.1999;
- Visto il regolamento comunale di Igiene approvato il 28.02.1990;
- Vista la legge 14.08.1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo);
- Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- Visto l'art. 672 del Codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali";
- Visto l'art. 2052 del Codice Civile "Danno cagionato da animali";
- Vista l'ordinanza del Ministro della Salute in data 12 dicembre 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 in data 13 gennaio 2007, "Tutela dell'incolumità all'aggressione di cani";
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- In applicazione delle norme previste nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 summenzionata;

ORDINA

Dalla data della presente Ordinanza ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini.

2. Di vietare:

- a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
- b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco Ordinanza del Ministero della Salute e riportato in calce al presente atto;
- c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
- d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: il taglio della coda, il taglio delle orecchie, la recisione delle corde vocali.

Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

3. Di utilizzare obbligatoriamente idonea museruola o il guinzaglio per i cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.
4. Di utilizzare obbligatoriamente la museruola ed il guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
5. I proprietari ed i detentori di cani di razza a rischio di aggressività di cui all'elenco sottoriportato, devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani, sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.
6. Di vietare l'accesso ai cani anche se tenuti al guinzaglio nei parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a giochi dei bambini individuate con apposita segnaletica.
7. Di fare obbligo a tutti i proprietari di cani o loro momentanei custodi di impedire che l'animale sporchi con deiezioni o liquami organici il suolo pubblico sul quale si vengono a trovare.
8. I proprietari dei cani o loro momentanei custodi o conduttori, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica (strade, piazze, zone destinate a verde pubblico non oggetto di specifico divieto), hanno l'obbligo di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, nonché l'obbligo di raccogliere tali deiezioni che dovranno essere conferite, tramite un contenitore chiuso, negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni DOVRANNO essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza.
9. Chiunque posseda o detenga cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco sottoriportato, ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone.
10. L'uso dei collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi. Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.

I proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.

Dall'osservanza della presente ordinanza sono esentati i non vedenti limitatamente ai cani addestrati per l'accompagnamento, ai cani in dotazione alle forze armate, di Polizia, VV.FF. e di Protezione Civile.

Ai comportamenti tenuti in violazione della presente Ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di Legge che disciplinano le rispettive materie.

Per le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00 ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti e ordinanze sindacali.

Le sanzioni pecuniarie amministrative sono irrogate secondo la disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La Polizia Locale di questo Comune e le altre forze dell'ordine sono incaricate all'esecuzione della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni, ricorso al T.A.R.. Veneto, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Copia della presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio del Comune, esposta in luoghi di visibilità pubblica e inserita nel sito istituzionale dell'Ente, al fine di darne la massima divulgazione, inoltre, viene trasmessa all'Ufficio Tecnico per l'installazione di apposita segnaletica su tutto il territorio comunale, alla Polizia Locale, ai Carabinieri e al servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 13.

Contestualmente, il Sindaco

RICORDA

Trasporto dei cani in auto

Il trasporto in auto del cane deve essere fatto in condizione da non costituire impedimento o pericolo per la guida. In caso di due o più animali gli stessi devono essere sistemati in apposito contenitore o nel vano posteriore appositamente diviso da rete o mezzo analogo così come previsto dall'art. 169 del Codice della Strada.

Anagrafe canina

In applicazione della Legge Regionale del Veneto n. 60 /93 è stata istituita, presso il settore veterinario di ogni Unità Locale Socio Sanitaria, l'anagrafe canina. L'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita ed è prevista per tutti i detentori di cani. Obbligatoria anche l'applicazione di un microchip che consentirà l'identificazione dei cani. Il rispetto di questa prescrizione è importante ai fini della prevenzione del randagismo.

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività ai sensi dell'Ordinanza Ministero della salute 12.12.2006

American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell'Anatolia; Cane da pastore dell'Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brasileiro; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pit bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa inu.

Dalla Residenza Municipale, li 04 maggio 2007

IL SINDACO
Desiderio Fogarin